

Nei Contratti a Cambio , ossia a rischio di Mare , che si stabilissero da' Patroni, o Marinari di essi Naviglj, dovrà intieramente osservarsi quanto fu stabilito col Titolo apposto per questi Contratti compreso nella Seconda Parte di questo Codice.

Anche nei casi di Naufragj, Getti, Prove di Fortuna, ed Avaree, dovranno dirigersi a norma di quanto fu prescritto negli appositi rispettivi Titoli contenuti nella stessa Seconda parte del Codice.

Nelle loro limitate Navigazioni dovranno li Patroni dei suddetti Naviglj avere la conveniente dipendenza dai Pubblici Rappresentanti nello Stato, e da' Consoli, Vice-Consoli, Agenti, o Deputati fuori di esso, sempre però dentro del Golfo; procurando, che i loro Marinari osservino tutta la disciplina, la Religione, e la quiete, nè nascano mai altercazioni, o risse, ma si conservi sempre il dovuto buon ordine; ed in caso diverso faranno dai N. N. H. H. Rappresentanti, per quanto attiene alle loro ispezioni, severamente puniti; e sarà altresì, e dai Rappresentanti medesimi, e dai Consoli partecipato ogni delinquenza al Magistrato